



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 150 DEL 31/10/2019

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITA' E SOSTA IN PIAZZA G. MAZZINI, VIA S. TRENTIN, PIAZZA AURORA E VIA U. FOSCOLO PER REALIZZAZIONE VILLAGGIO DI NATALE "CHRISTMAS VILLAGE 2019".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che dal 30/11/2019 sino al 06/01/2020, la piazza G. Mazzini, la via S. Trentin, la piazza Aurora e la via U. Foscolo di questo Lido saranno interessate dalla manifestazione patrocinata dall'Amministrazione Comunale, denominata "Jesolo Christmas Village 2019";

Constatato che tale manifestazione comporta l'occupazione di parte delle piazze e via sunnominate per consentire l'allestimento e lo smontaggio dei manufatti necessari per la stessa e quant'altro ad essa collegata;

Vista la richiesta prot. 74248 del 17/10/2019 presentata della ditta XMAS EVENTI s.r.l.s., con sede a Padova in via Berchet n. 10, con la quale chiede la sospensione della circolazione sulle via e piazze precitate a partire dal 05/11/2019 al 29/11/2019 e dal 07/01/2020 al 20/01/2020, al fine di consentire l'allestimento e successivo smontaggio dei manufatti ed attrezzature funzionali all'evento;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilita della circolazione;

Visto gli artt. 1-7-157-158 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285

O R D I N A

1. che dalle ore 7,00 del giorno 05/11/2019 alle ore 24,00 del 29/11/2019 e dalle ore 7.00 del 07/01/2020 alle ore 24.00 del 20/01/2020, l'intera carreggiata di via S. Trentin dall'intersezione con via I. Nievo fino a piazza Aurora, la carreggiata centrale di piazza Aurora, la carreggiata centrale di piazza Mazzini tratto da intersezione con via Aleardi fino all'intersezione con la via I. Nievo, la via U. Foscolo da piazza Aurora fino a all'intersezione con la via L.B. Alberti, possano essere chiuse al traffico veicolare e vietata la sosta dei veicoli, con rimozione degli stessi con spese a carico degli inadempienti, per l'esecuzione dei lavori in premessa citati, eccetto:
 - a. veicoli degli allestitori per le operazioni di carico/scarico, allestimento e smontaggio delle strutture funzionali all'evento e veicoli degli espositori collegati alla manifestazione in premessa citata per il carico/scarico dei propri prodotti e merci;
 - b. dei residenti, frontisti, domicilianti e mezzi di soccorso e di polizia;
2. che sulla via S. Trentin, via U. Foscolo, fino all'intersezione con via L.B. Alberti, e sulla carreggiata centrale di piazza Aurora, le occupazioni consentano che sia mantenuta, sulla carreggiata, **una corsia di larghezza non inferiore a m. 3,50** per l'eventuale transito di mezzi di soccorso, dei residenti, domicilianti e frontisti e di polizia garantendo altresì la libera circolazione nei passi carrabili contrassegnati con apposita segnaletica stradale;
3. che sia installata apposita segnaletica di preavviso della chiusura delle strade in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati i percorsi alternativi e le

deviazioni.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D. Lgs. n. 285/92.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.